



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICHETTO FRATIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2010

Disposizioni in materia di sviluppo dell'energia eolica

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'adesione da parte della Russia al Protocollo di Kyoto (ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120), è divenuta di particolare attualità la riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica.

Il Protocollo impone all'Italia una riduzione delle emissioni di sua pertinenza, per il periodo 2008-2012, del 6,5 per cento rispetto a quelle del 1990.

Considerato che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ha introdotto, dal 2002, per i produttori di energia, l'obbligo di produrre almeno il 2 per cento del totale eccedente i 100 GW da fonti alternative, e che il Libro bianco italiano adottato in materia prevede una potenza elettrica installata in Italia che va da 17.000 GW (1997) a 24.700 GW (2010), è facile desumere che la quantità di energia alternativa da immettere nella rete nazionale dovrà crescere in modo esponenziale.

Poiché l'energia eolica è una delle fonti alternative principali, anche per il fatto che la relativa tecnologia ha fatto negli ultimi anni molti passi avanti, tale fonte costituirà un elemento prevalente per soddisfare le condizioni a cui il nostro Paese si dovrà adeguare. Inoltre l'Italia, per la sua particolare conformazione, è particolarmente soggetta allo sfruttamento del vento come fonte di energia, come mostrano le mappe generali del vento, essendo posta in condizioni di particolare privilegio in Europa e nell'area mediterranea.

A fronte delle buone prospettive di impiego delle altre nazioni europee (quelle nord europee in testa), in Italia esistono ancora una serie di difficoltà di ordine burocratico e legislativo, nonché la mancanza di una normativa specifica che disciplini la materia.

Inoltre, a differenza di altri Paesi, in Italia non è mai stato condotto uno studio coordinato e capillare che individui i siti idonei all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Per questi motivi è necessario e improcrastinabile che lo Stato si adoperi per agevolare lo sviluppo dell'energia eolica come fonte di energia pulita, rinnovabile e a costi ormai competitivi.

L'intervento dello Stato dovrà riguardare:

a) l'individuazione di siti eolici nel territorio nazionale;

b) una normativa speciale in deroga alle norme urbanistiche in vigore, da applicare nei luoghi individuati e che semplifichi ogni *iter* burocratico nell'acquisizione di autorizzazioni a costruire, per consentire una rapida e sicura realizzazione degli impianti eolici;

c) la realizzazione, ove, necessario, di infrastrutture che agevolino l'immissione dell'energia eolica prodotta nella rete nazionale.

In questo contesto s'inserisce il presente disegno di legge, che si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, adotti un decreto con il quale siano individuate le aree ritenute idonee per l'installazione di impianti eolici e le mappe del territorio nazionale recanti le zone ove insediare i medesimi impianti.

L'articolo 2 elenca le caratteristiche delle aree individuate dall'articolo 1: in particolare, viene posta l'attenzione sulla zona di ubicazione ed sulle distanze minime da ri-

spettare per non arrecare nocumento ai centri abitati, alle zone militari ed, in generale, ai siti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista faunistico, artistico, comunitario e di speciale protezione.

L'articolo 3 descrive la procedura che i soggetti interessati alla costruzione di impianti eolici devono osservare. Nel dettaglio, è necessario presentare una domanda al comune nel cui territorio si trova l'area interessata ed allegare alla richiesta un progetto dell'impianto eolico da realizzare. La presentazione della domanda implica, inoltre, la disponibilità del suolo sul quale procedere alla costruzione dell'impianto. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che, nel caso in cui il comune, dopo il termine massimo di quaranta giorni dalla data della presentazione della domanda, non fornisca risposta al soggetto interessato, questi può presentare ricorso alla regione competente per ottenere l'autorizzazione. Se la regione non si esprime entro il termine di sessanta giorni, il soggetto interessato può comunque eseguire l'opera, previa presentazione al co-

mune interessato di perizia asseverata del tecnico progettista.

L'articolo 4 stabilisce che, nel caso in cui il soggetto richiedente non riesca ad ottenere la disponibilità del suolo su cui costruire l'impianto, il medesimo soggetto può rivolgersi al prefetto allo scopo di ottenere l'occupazione temporanea in vista del definitivo decreto di espropriazione.

L'articolo 5 estende l'applicazione delle norme del presente disegno di legge a quei soggetti che non hanno realizzato una produzione di energia elettrica derivata dall'uso di energia eolica superiore a 100 megawatt.

L'articolo 6, infine, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree sulle quali eseguire impianti eolici, i soggetti interessati possono ottenere, a seguito di segnalazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle zone che presentano i requisiti per la costruzione di impianti eolici, l'autorizzazione all'esecuzione dell'opera secondo quanto stabilito dalle disposizioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, individua, nell'ambito del territorio nazionale, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree ritenute idonee, ai sensi dell'articolo 2, all'insediamento di impianti eolici.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono pubblicate le mappe del territorio nazionale recanti le aree nelle quali è possibile realizzare impianti per la produzione di energia elettrica mediante sfruttamento di energia eolica.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette le mappe di cui al comma 2 ai comuni e alle prefetture - uffici territoriali del Governo interessati ai fini dell'applicazione, nelle aree di cui al medesimo comma, dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. Le aree di cui all'articolo 1, comma 1, devono:

a) avere una estensione minima di trenta ettari;

b) essere battute da venti con velocità media annuale superiore a cinque metri al secondo;

c) trovarsi a una distanza non superiore a venti chilometri da elettrodotti con portata superiore a venti KV;

d) essere distanti almeno 1.000 metri da centri abitati con più di duecento residenti;

e) essere lontane almeno cinque chilometri da zone militari, corridoi aerei di avvicinamento o di manovra e altre zone individuate dall'Aeronautica civile come non idonee per la protezione e la sicurezza del volo;

f) essere lontane almeno dieci chilometri da: aree protette, siti storico-archeologici, riserve faunistico-venatorie, aree di riproduzione e alimentazione di specie animali di elevato pregio e valore, corridoi migratori di specie animali aviarie, selvatiche e protette, zone di *habitat* naturali di interesse comunitario previste dall'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

g) essere distanti almeno cinque chilometri da siti di importanza comunitaria e da zone di protezione speciale.

Art. 3.

1. Chiunque sia interessato alla costruzione di impianti eolici può, nel termine di sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, presentare la relativa domanda a un comune sito in una delle aree di cui al medesimo comma 1, allegando alla domanda un progetto dell'impianto eolico da realizzare, secondo le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Qualora un'area individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ricada nel territorio di più comuni, le domande di cui al medesimo comma devono essere indirizzate al comune nel cui territorio ricade la parte più consistente del suolo sul quale edificare l'impianto eolico.

3. Nel caso in cui un'area individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sia oggetto di più domande di costruzione di impianti eolici, la distanza tra i diversi impianti non può essere inferiore a 1.000 metri.

4. Il comune destinatario della domanda di cui al comma 1, accertata, attraverso il

progetto di cui al medesimo comma la regolarità di ubicazione dell'impianto eolico, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e delle infrastrutture ad esso connesse. Qualora tale termine sia decorso inutilmente, il soggetto richiedente può presentare ricorso alla regione competente per ottenere l'autorizzazione e, se la regione non si esprime nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, può eseguire l'opera previa presentazione al comune interessato di perizia asseverata del tecnico progettista, nella quale si attesta la regolarità dell'opera e la conformità della stessa alle disposizioni della presente legge.

5. Il progetto dell'impianto di cui al comma 1 deve essere corredato da:

a) la corografia che attesti l'ubicazione esatta dell'impianto all'interno delle mappe di cui all'articolo 1, comma 3;

b) le planimetrie necessarie alla realizzazione delle opere edili e stradali necessarie al funzionamento dell'impianto;

c) una ricostruzione in tre dimensioni che attesti l'impatto dell'impianto sull'orografia e sull'assetto del territorio;

d) l'indicazione dell'ubicazione esatta delle turbine e dei collegamenti viari ed aerei dell'impianto;

e) l'attestazione del deposito dei calcoli statici presso le competenti sedi del genio civile preposte al loro controllo;

f) ogni altro elemento che consenta una agevole valutazione dell'impatto dell'impianto sul territorio.

Art. 4.

1. Nel caso in cui il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, non abbia conseguito, a seguito di trattativa infruttuosa col proprietario, le disponibilità del suolo su cui intende costruire l'impianto eolico, il soggetto mede-

simo può chiedere al prefetto competente l'adozione a suo favore di un provvedimento di occupazione temporanea del suolo citato, nonché il decreto di espropriazione dello stesso, qualora dimostri che:

a) la trattativa è stata infruttuosa nonostante una offerta uguale o maggiore rispetto ai prezzi correnti di mercato;

b) l'imposizione, da parte del proprietario del suolo di cui all'articolo 3, comma 2 di condizioni particolarmente restrittive o di particolari limiti o vincoli, a fronte di un'offerta in denaro ai prezzi correnti di mercato;

c) la mancanza di un legittimo proprietario con il quale condurre la trattativa, previa dimostrazione di tentativi infruttuosi;

d) l'appartenenza del suolo allo Stato o a enti locali.

2. Il prefetto, accertata, nell'ambito delle trattative di cui al comma 1, la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi correnti di mercato come stimati dall'ufficio tecnico erariale competente, dispone, entro due mesi dalla data della richiesta, l'occupazione temporanea del suolo di cui all'articolo 3, comma 1, previo deposito infruttifero, da parte del soggetto richiedente l'occupazione medesima, presso la Banca d'Italia, della somma equivalente alla suddetta offerta. Che è messa immediatamente a disposizione dei soggetti espropriati.

Art. 5.

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nel mercato dell'energia eolica, le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della medesima, non abbiano realizzato o non abbiano in corso di realizzazione una produzione di energia elettrica derivata dall'uso di energia eolica superiore a 100 megawatt.

Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della individuazione delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici possono segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aree che presentano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, al fine di ottenere, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, un assenso preventivo che li abiliti a usufruire dei regimi edificatori speciali previsti dagli articoli 3 e 4.